

## Revisione del diritto in materia di risanamento

Il 6 novembre 2013 il Consiglio federale (il governo) svizzero ha deciso l'entrata in vigore il 1° gennaio 2014 della revisione parziale della Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), volta a rendere più facile il risanamento delle aziende in Svizzera.

La LEF è datata aprile 1889 ed è, quindi, una legge piuttosto vecchia. Da allora, come è ovvio, è stata modificata di quando in quando, ancorché mai in maniera radicale. Si è discussa regolarmente la necessità di aggiornare le norme relative al risanamento delle aziende, confrontandole ad esempio con le relative norme di legge degli Stati Uniti d'America (in particolare il famoso *Chapter 11*, ovvero il Capitolo 11 della Legge fallimentare statunitense, che permette alle imprese (ma anche alle persone fisiche) in situazioni finanziarie di dissesto una ristrutturazione tramite un'amministrazione controllata dal giudice). Dopo il fallimento della Swissair nel 2001, è stata istituita una commissione di esperti, che ha tenuto conto anche del fallimento del Gruppo Erb (il secondo per importanza dopo quello della Swissair) secondo la quale le previsioni fondamentali della LEF andavano bene e che quindi era necessaria soltanto una modifica parziale.

La revisione della LEF prevede varie modifiche, che dovrebbero eliminare diversi punti deboli dell'attuale ordinamento in materia di insolvenza, in particolare le seguenti:

- La moratoria concordataria non terminerà più necessariamente come concordato o fallimento, ma potrà essere concessa anche al puro scopo di differimento dei pagamenti.
- Per ottenere l'omologazione di un concordato non sarà più necessario garantire i crediti collocati in terza classe (i cosiddetti crediti chirografari). Oggi tale obbligo blocca sovente cospicui mezzi finanziari, ostacolando così di fatto la conclusione di un concordato. Inoltre, in caso di concordato ordinario, gli azionisti piuttosto che i soci dovranno contribuire in modo adeguato al risanamento, affinché vi sia una certa parità di trattamento con i creditori.
- Per quanto riguarda i contratti di lunga durata (ad esempio, contratti di locazione o di *leasing*), in caso di insolvenza si distingueranno i casi di liquidazione (fallimento o concordato con abbandono degli attivi), dove vi sarà la presunzione che il rapporto contrattuale sia disdetto in via ordinaria, a condizione che l'amministrazione fallimentare non intenda continuare il contratto e non vi subentri, dai casi di moratoria concordataria volta a risanare l'azienda e proseguirne l'attività, dove il debitore avrà la possibilità di disdire, in via straordinaria, il contratto con il consenso dell'amministratore (il cosiddetto commissario), a condizione che la controparte riceva un indennizzo integrale.
- I diritti di partecipazione dei creditori durante la moratoria concordataria saranno rafforzati, proprio per tutelarli da azioni di liquidazione affrettate. In caso di necessità, il giudice del fallimento istituisce una delegazione rappresentativa dei creditori, che ha il compito di vigilare sull'amministratore.
- Qualora una società insolvente trasferisse la sua azienda, l'acquirente non sarà più obbligato a riprendere tutti i rapporti di lavoro che fanno parte di tale azienda. Le parti potranno

negoziare se e quali rapporti di lavoro debbano essere trasferiti. Vi saranno certamente casi in cui la società insolvente non trasferirà un certo numero di rapporti di lavoro.

- Per compensare quest'ultimo aspetto possibilmente negativo della revisione, essa introduce un obbligo generale di allestire un piano sociale per le aziende con oltre 250 dipendenti che intendono licenziarne più di 30 nel giro di 30 giorni (cosiddetti licenziamenti collettivi), quando non vi è una situazione di concordato o fallimento. Tale obbligo oggi è previsto soltanto da alcuni contratti collettivi di lavoro. Il piano sociale prevede le misure per evitare o almeno limitare il numero e le conseguenze dei licenziamenti, senza mettere a rischio l'esistenza dell'azienda stessa. Dal 1° gennaio 2014 più di un terzo dei lavoratori in Svizzera potrà beneficiare di questa nuova norma.
- Il privilegio in favore dei crediti risultanti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) collocati in seconda classe, introdotto il 1° gennaio 2010 con la nuova Legge federale svizzera sull'IVA, è eliminato. Tale privilegio in questi ultimi quattro anni ha ostacolato o impedito molti risanamenti aziendali che sotto il diritto vigente fino al 31 dicembre 2009 sarebbero stati possibili.
- L'azione revocatoria di un negozio giuridico (l'azione pauliana) sarà agevolata, qualora un bene è trasferito a favore di una persona vicina, anche e in particolare all'interno di un gruppo di società.

*calderan@altenburger.ch*